Proposta di legge regionale 30 luglio 2026, n. 160

Proposta di legge al Parlamento "Disposizioni in materia di esercizio dell'attività libero-professionale delle professioni sanitarie".

Articolo 1.
(Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251 – Attività libero-professionale delle professioni sanitarie)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 è inserito il seguente:
"Articolo 6-bis (Attività libero-professionale)
1. Al fine di conseguire una più efficace organizzazione dei servizi sanitari, il personale del comparto che esercita le professioni sanitarie di cui alla presente legge, operante presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e altri enti del Servizio Sanitario Nazionale, può esercitare attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta dai professionisti:
a) presso il domicilio dell'assistito o nell'ambito di strutture sanitarie, sociosanitarie o assistenziali autorizzate;
b) in forma intramuraria, presso gli enti di appartenenza;
c) in altre strutture pubbliche o private previa autorizzazione dell'Azienda, Istituto o ente di appartenenza.
3. L'attività di cui al presente articolo è svolta dal personale di cui al comma 1 in forma singola o associata secondo le vigenti norme in materia, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda, Istituto o ente di appartenenza, garantendo il rispetto della normativa in materia di riposi e l'assenza di conflitti di interesse, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale.
4. Le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al personale sanitario di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato presso le aziende sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli altri enti equiparati del Servizio sanitario nazionale.".

Articolo 2.
(Disposizioni transitorie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali e sindacali, disciplinano l'organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale esercitata ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 10 agosto 2000, n. 251, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
2. Le aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di adozione della disciplina di cui al comma 1, adeguano i propri atti regolamentari, assicurando che lo svolgimento dell'attività libero-professionale non si ponga in contrasto con le finalità istituzionali dell'azienda e si integri con l'assolvimento dei compiti di istituto, assicurando la piena funzionalità dei servizi.

Articolo 3.
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previste mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.